

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1969

Stabilizzazione degli insegnanti incaricati degli Istituti professionali di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Gli Istituti professionali di Stato, istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, sono ancora da normalizzare con una legge organica che, affrontando e risolvendo definitivamente tutti i complessi problemi dell'istruzione professionale, assicuri agli istituti professionali stessi il personale lodevolmente qualificatosi attraverso diversi anni di esperienza acquisita, soprattutto nella diuturna pratica didattica.

Con la legge 28 luglio 1961, n. 831, titolo II, è stata disciplinata la materia relativa all'assunzione del personale insegnante incaricato negli Istituti statali di istruzione secondaria e con la legge 15 febbraio 1963, n. 354, si è cercato di dare una prima sistemazione organica alla materia del conferimento degli incarichi negli Istituti professionali di Stato confermando l'autonomia di questi Istituti che è una delle ragioni essenziali della vitalità di cui hanno dato chiara dimostrazione arrivando, nel giro di pochi anni, alla considerevole cifra di circa 550.

L'unito disegno di legge ha, ora, lo scopo di assicurare a tutto il personale che si è dedicato, da lustri, con riconosciuta com-

petenza, al potenziamento della istruzione professionale, senza ottenere, a differenza di altro personale docente statale non di ruolo, alcun provvedimento di immissione nei ruoli o di stabilità nel posto di lavoro, una certa sicurezza nell'incarico ottenuto almeno sino a quando non sarà approvata la legge organica dell'istruzione professionale che dovrà, fra l'altro, soddisfare le legittime aspettative di tali docenti che si sono formati anche attraverso la viva esperienza quotidiana.

Tale disegno di legge mira, inoltre, ad evitare l'esodo del personale docente abilitato verso altri ordini di Scuole in conseguenza dell'applicazione delle recenti leggi 25 luglio 1966, n. 603, 20 marzo 1968, n. 327, 2 aprile 1968, n. 468 e della stessa legge 28 luglio 1961, n. 831, con evidente irreparabile danno dell'istruzione professionale che perderebbe altro personale altamente qualificato.

E, poichè anche al personale tecnico-pratico insegnante negli stessi Istituti professionali statali sono state assicurate (articolo 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 354) nomine a tempo indeterminato, sarebbe, quanto meno, non equo non statuire ugualmente a favore di altri docenti, muniti di laurea

e di abilitazione, della stessa scuola che, ogni anno, a causa di una ingiusta disparità di trattamento nello stesso ramo della amministrazione statale (articolo 51 della Costituzione), debbono aspettare la proroga legale delle loro nomine triennali, all'ultimo momento, o la riconferma degli incarichi annuali pur essendo « stati, al pari

degli altri docenti, grazie alla loro capacità ed esperienza, collaboratori indispensabili per coloro che avevano il difficile compito di organizzare e di assicurare il funzionamento delle nuove istituzioni ». Da detto disegno di legge, poi, non deriverà nessuna maggiore spesa per l'Erario. Si confida, quindi, nella sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli incarichi triennali, compresi quelli già prorogati con precedenti leggi, e gli incarichi annuali, conferiti, ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, agli insegnanti non di ruolo di cultura generale ed educazione civica, di materie culturali e di materie tecnico-professionali, i quali abbiano prestato servizio scolastico per almeno un quinquennio alla data del 30 settembre 1969, con qualifica non inferiore ad ottimo, presso gli Istituti professionali istituiti ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, e che siano in servizio negli Istituti professionali statali all'atto della pubblicazione della presente legge con non meno di 6 ore settimanali d'insegnamento, sono prorogati sino alla definitiva regolamentazione dell'istruzione professionale statale con legge organica.

Il personale insegnante di cui al precedente comma è ammesso a conseguire, a domanda, in base a norme di attuazione che verranno emanate dal Ministro della pubblica istruzione, la stabilizzazione nel posto d'insegnamento che occupa e sarà assegnato, con precedenza assoluta, nella sede e nell'istituto dove presta servizio.

Resta sospeso, per quanto attiene gli istituti professionali statali, il disposto dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.